

STATUTO

ASSOCIAZIONE "ENERGIA INSIEME ETS".

Art. 1 – Costituzione, Denominazione

1. È costituita ai sensi del Codice Civile (artt. 36 – 42), del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" ovvero "CTS") e delle disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, una Associazione senza scopo di lucro denominata "Energia Insieme ETS", in sigla "EI Ets" (d'ora in avanti l'Associazione, il Soggetto giuridico, la Configurazione, Comunità Energetica o la Comunità, il Soggetto Referente).
2. A seguito dell'iscrizione nella sezione g) "Altri enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo 'ETS'.

Art. 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede in Cassino (FR), alla Via Colle Canne, civico 14. L'Associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, sia amministrative che operative, come pure sezioni locali.
2. La variazione della sede legale nell'ambito comunale, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Art. 3 Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Organo di amministrazione potrà proporre l'eventuale "Regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea lo ratifica. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 4 Efficacia dello Statuto e sua interpretazione

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
2. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile

Art. 5 – Finalità e Attività

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, così come previsto dalla Costituzione della Repubblica italiana, dalla normativa comunitaria e da quella dello Stato italiano.

In particolare, l'Associazione, costituita ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, dal D. lgs. 199/'21 – di recepimento della Direttiva RED II (promozione dell'uso dell'energia rinnovabile) – dal D. lgs. 210/'21 – di recepimento della Direttiva 2019/944/UE (relativa alle norme comuni sul mercato interno dell'energia elettrica), nonché in ossequio alla riforma introdotta dal D. lgs. 117/'17 e s.m.i., tutto simbioticamente correlato, il Soggetto giuridico si propone di operare, oltre che nei campi sopra citati, anche e soprattutto in ambito sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- a) La tutela dell'ambiente;
- b) Il risparmio energetico;
- c) La promozione e la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- d) La produzione di energia sul territorio;
- e) L'autosufficienza energetica;
- f) Il contrasto alla povertà energetica;
- g) L'efficientamento energetico degli edifici pubblici, privati, commerciali e industriali;
- h) La transizione energetica;
- i) L'incentivazione all'uso dei veicoli elettrici per contrastare l'inquinamento globale.
- j) L'avanzamento sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
- k) La ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- l) La partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- m) L'impegno nel volontariato civile e solidale;
- n) La tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- o) La ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;

Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore, lettere:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Così realizzando e svolgendo attività di interesse generale,

La Associazione si qualifica come ente costituito nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 1.1, lettera c) della deliberazione Arera 318/20, nonché di quanto disposto nell'allegato A del "Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso" (TIAD) di cui alla Deliberazione 27 dicembre 2022 (727/2022/R/eel). In particolare, l'obiettivo principale è

quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri/soci ovvero anche alle aree locali in cui si opera, piuttosto che profitti finanziari o di lucro.

Le iniziative che si propongono e che si perseguono in favore dei propri associati, vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzo accessibile di energia da fonti rinnovabili – FER – per i membri o soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro come le imprese di energia elettrica tradizionali, mettendo in relazione tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla comunità.

L'Associazione, inoltre, accoglie eventuali produttori terzi esterni che possiedono impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di mettere a disposizione della comunità energetica la loro produzione. Sia il membro che il produttore terzo esterno alla configurazione potranno partecipare alla generazione da fonti rinnovabili, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci, in conformità e secondo quanto ammesso dalla legislazione o regolazione normativa dell'ordinamento giuridico italiano.

Inoltre, la "EI Ets" potrà:

- realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e su un consumo consapevole;
- realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici;
- realizzare impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo e al fine di permettere agli associati di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di energia. Ciò anche in considerazione degli incentivi promossi dalle Autorità decisorie e/o regolatorie per lo sfruttamento delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile così come definite dalla legge e dai regolamenti.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, il Soggetto Giuridico può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione potrà svolgere attività commerciali, ovvero anche diverse da quelle precedentemente elencate, unicamente in via residuale e, in ogni caso, strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali.

L'Associazione – nella sua qualità di CACER (Configurazione di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile) – assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; le CACER assicurano altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'articolo 4 del D.M. Mase del 7.12.2023.

Infine per il pieno raggiungimento dello scopo sociale, a conferma e specificazione di quanto sopra detto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

Art. 6 – Durata

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

L'anno associativo coincide con l'anno solare.

TITOLO II

I SOCI

Art. 7 – Soci (ammissione e qualifica)

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La Associazione si basa sulla partecipazione aperta e volontaria di tutte le persone fisiche e giuridiche, in qualsiasi forma costituite, che ne condividono gli scopi statuari ed a condizione che, per le imprese private, la partecipazione all'Associazione non costituisca l'attività commerciale o industriale principale. Sono altresì ammessi gli enti territoriali o le autorità locali, comprese le amministrazioni comunali e locali (inserite nell'elenco divulgato dall'ISTAT ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss. mm.). Si precisa, tuttavia, che nel caso di imprese la loro partecipazione in qualità di soci o membri è consentita esclusivamente per le PMI.

Requisito per partecipare alla configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile è la titolarità di un'utenza per l'approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione sotteso alla medesima cabina di trasformazione primaria. Nel caso in cui un soggetto abbia pluralità di punti di connessione sottesi alla medesima cabina e vi partecipi per tutti o alcuni, la sua partecipazione sarà sempre per un'unica quota e avrà diritti per un solo voto.

La partecipazione alla Associazione è aperta a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti e condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

I soci si distinguono in:

- *fondatori*: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- *ordinari*: coloro che chiedono l'iscrizione e versano la quota;
- *onorari*: coloro che per prestigio, titoli, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo (tale qualifica ha esclusivamente finalità onorifica). Tale riconoscimento abilita l'associato onorario a partecipare alla Assemblea dei soci, senza diritto di voto, con il diritto di esprimere ogni opinione sull'andamento della vita della comunità associativa.

Il Consiglio Direttivo potrà richiedere all'associato onorario di partecipare alle adunanze dello stesso a scopo consultivo. Ciò soprattutto allo scopo di assumere pareri in riferimento alle specifiche questioni, anche di natura tecnico/professionale, che saranno trattate nell'ottica del perfetto perseguimento degli scopi statutari.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Diritti e doveri dei Soci

1. Gli associati/soci, purché in regola con il pagamento delle quote e dei contributi sociali – ove previsti – hanno diritto di:
 - Partecipare alle Assemblee;
 - Votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - Usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;

- Rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

2. I medesimi Associati/soci sono obbligati:

- All'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- A sottoscrivere eventuali deliberazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- A versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- A contribuire al raggiungimento degli scopi della Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto. Qualora sottendano alla medesima cabina primaria, la partecipazione dei membri alla Configurazione prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- Dare mandato alla Comunità Energetica per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa (secondo il "modello di Mandato dei clienti finali" allegato alle regole tecniche del GSE del 4 aprile 2022 e alle successive modificazioni).

3. La qualità di socio si perde, estinguendosi il rapporto individuale, per:

- Libero recesso;
- Cancellazione per morosità (è considerato moroso chi ritarda i pagamenti di oltre 90 giorni);
- Morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- Esclusione per indegnità.

Le cause di estinzione del rapporto individuale soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile e al Regolamento interno. In ogni caso gli associati che abbiano perso o cessato la qualità sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto alla Associazione, anche per investimenti maturati fino al momento della efficacia della cessazione.

La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune. Fanno eccezione eventuali versamenti effettuati a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (es. costruzione di impianti/parchi fotovoltaici ovvero di impianti alimentati a FER) per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci.

Art. 9 – Volontari, dipendenti e collaborazioni

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività.

L'Associazione può avvalersi della consulenza o di beni e servizi di società del settore energetico e comunque di consulenti e professionisti in genere in grado di seguire tutte le fasi dello sviluppo, costruzione e gestione di un'opera.

TITOLO III

I SOCI

Art. 10 – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi della Associazione:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
 - c) Il Presidente;
 - d) L'Organo di Controllo (ove nominato);
 - e) Il Collegio dei Probiviri (ove nominato);
 - f) Il Segretario;
 - g) Il Tesoriere (ove nominato).

Art. 11 – Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione della Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei Soci dell'Associazione che la costituiscono.
2. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione della Associazione, occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in Assemblea.
5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto.
6. Nelle Assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci oltre se stesso.
7. Ove previsto è ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.
8. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad esempio, comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.
9. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.
10. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.
11. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.



Art. 12 – I compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) Elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- c) Ratifica i regolamenti interni predisposti ed approvati dal Consiglio Direttivo;
- d) Effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e) Delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f) Previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- g) Nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- h) Delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
- i) Delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- j) Delibera in merito alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) Delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- l) Può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque eletti fra i soci.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14 – Elezioni del Consiglio Direttivo

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una

Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.
3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
4. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di Amministrazione della Associazione. Si riunisce tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede della Associazione.

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
 - a) Il Presidente;
 - b) Uno o più Vice Presidenti (se più Vice Presidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
 - c) Il Tesoriere (tale ruolo può essere svolto anche dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Segretario);
 - d) Il Segretario;
 - e) Il responsabile delle eventuali commissioni di lavoro.



2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - b) dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
 - c) formalizzare gli atti per la gestione della Associazione;
 - d) predisporre ed approvare gli eventuali regolamenti interni che saranno ratificati dall'Assemblea;
 - e) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti l'attività dell'Associazione;
 - f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo Socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
 - g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i., esperibili dall'Associazione;
 - h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
 - i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
 - k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - l) vigilare sul buon finanziamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 17 – Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a) Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - b) Convocare l'Assemblea dei Soci;
 - c) Sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - d) Aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il tesoriere;
 - e) Nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

4. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il **Referente** è la medesima Comunità Energetica. Il **Presidente** assume quindi il ruolo di **Referente** della Comunità stessa, ma ha la facoltà di nominare un Procuratore esterno per tale carica tramite un mandato senza rappresentanza con durata annuale tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento che, in tal caso, deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Segretario

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Tesoriere

1. Il Tesoriere nel caso non corrisponda con il Presidente (possibilità prevista dall'art. 16 punto c), di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti l'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione – per l'approvazione – in Assemblea dei soci.

Art. 20 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.



3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea o, nei casi più gravi ed urgenti, dal Consiglio Direttivo.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 C.C.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 C.C.
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 21 – Collegio dei Probiviri e foro competente

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono riconfermabili.



7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 22 – Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 23 – Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Sono ineleggibili nell'Organo di amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.
2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.
3. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membri del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela fino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi del presente Statuto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 24 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 25.
2. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci, eventualmente anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

Articolo 25 - Risorse Economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:
 - a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 42 bis, DL 162/2019, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla

Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e DM 15.09.2020 con il pagamento degli incentivi;

- b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati senza interessi;
 - c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
 - g) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 42 bis, comma 8, lett. B) DL 162 e gli incentivi previsti dall'art. 42bis, comma 9, lett. a) DL 162/2019, ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 incassati dalla Comunità;
 - h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.
- 2) L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.
- 3) L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'associazione per il pagamento delle bollette degli associati.
- 4) Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma (i) di pagamento delle bollette degli associati clienti finali o (ii) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art. 42bis, comma 8 DL 162/2019 ovvero degli incentivi di cui all'art. 42bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM 15.09.2020 ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 42bis, comma 3, lett. c).

Articolo 26 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

- 1) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
- 2) Entro centocinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
- 3) Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando sarà istituito, a cura dall'Organo di amministrazione.
- 4) Ricorrendo le condizioni di Legge, l'Organo di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sempre allorquando sarà istituito, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

- 5) Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'Organo di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 27 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

- 1) L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28 – Scioglimento della Associazione

1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29 – Libri sociali

- 1) L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.
- 2) Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Articolo 30 – Rapporti con gli Enti Pubblici

- 1) Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 31 - Personale retribuito

- 1) L'Associazione, fermo quanto previsto dall'art. 9, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.
- 2) I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
- 3) I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

Art. 32 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (in particolare la l. 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 26 – Norme transitorie

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci della Associazione "Energia Insieme Ets".

Cassino 15/03/2024

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINO
Registrato a CASSINO il 02/04/2024
al n. 121 Serie 3 Esatte € 200,00
(Euro) 20000/00

Parente Enzo (*)
*) Firma su delega del
Direttore Provinciale

[Firma]

Pag. 17 di 17